

**Bancaperta** 

---

---

*Statuto*

---

## **Statuto di BANCAPERTA S.p.A.**

### **TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA**

#### **Articolo 1**

1. E' costituita una Banca nella forma di società per azioni con la denominazione "BANCAPERTA S.p.A."
2. La società fa parte del gruppo bancario Credito Valtellinese.
3. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Banca capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.
4. Gli Amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni.

#### **Articolo 2**

1. La società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.
2. La società può svolgere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le attività bancarie e finanziarie consentite, con particolare riguardo alla presentazione ed alla erogazione di servizi elettronici di pagamento ed all'erogazione di servizi alla clientela per mezzo di supporti telematici e multimediali; potrà inoltre esercitare ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale e tutte quelle altre attività che la legge consente alle banche, previe le eventuali autorizzazioni dell'Organo di Vigilanza.
3. Al fine di procurarsi i mezzi occorrenti per l'esercizio della propria attività, la società può tra l'altro emettere obbligazioni anche convertibili, buoni fruttiferi, certificati di deposito e similari, ricevere anticipazioni dalle banche socie o da altre banche, contrarre prestiti anche in valuta estera e ricorrere ad ogni altra forma di provvista, nei limiti consentiti dalle leggi e dalle disposizioni amministrative che regolano la materia.
4. La società ha la facoltà di assumere partecipazioni nel rispetto della normativa vigente.

#### **Articolo 3**

1. La società ha sede legale in SONDRIO.
2. La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello stesso comune o anche del territorio nazionale con delibera del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le necessarie formalità presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.
3. Il domicilio dei soci per quel che concerne il loro rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci.

#### **Articolo 4**

1. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050, con facoltà di ulteriori proroghe.

### **TITOLO II - PATRIMONIO SOCIALE, AZIONI**

#### **Articolo 5**

1. Il patrimonio sociale è costituito:
  - 1) dal capitale sociale;
  - 2) dalla riserva legale;
  - 3) da ogni altra riserva.

#### **Articolo 6**

1. Il capitale sociale è di euro 84.240.000,00 (ottantaquattromilioniduecentoquarantamila virgolazerozero) suddiviso in n. 4.212.000 (quattromilioniduecentododicimila) azioni da

<p>nominali euro 20,00 cadauna.</p> <p>2. Esso può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria.</p>
<b>Articolo 7</b>
<p>1. Le azioni sono nominative e indivisibili. La partecipazione al capitale sociale è regolata dalle norme di legge.</p> <p>2. La qualità di socio importa l'adesione all'atto costitutivo, allo statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, anche anteriori all'acquisto di tale qualità.</p> <p>3. Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione; la legittimazione all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni e la circolazione delle stesse sono disciplinate dalla normativa speciale in materia.</p> <p>4. Il diritto di recesso è esercitabile dai Soci solo nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione, modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p>
<b>Articolo 8</b>
<p>1. Le azioni sono liberamente trasferibili.</p> <p>2. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria la società può emettere azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.</p>
<b>TITOLO III - ASSEMBLEE</b>
<b>Articolo 9</b>
<p>1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.</p> <p>2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.</p> <p>3. L'Assemblea dei soci è convocata nei modi e termini di legge dal Consiglio di Amministrazione presso la sede della società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia; fino a che la società non rientri tra le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la convocazione potrà essere effettuata, in alternativa a quanto previsto dalla legge, mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 giorni prima dell'assemblea.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'approvazione dell'assemblea un regolamento che, in conformità alle norme del presente statuto, disciplini l'ordinato e funzionale svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della società.</p>
<b>Articolo 10</b>
<p>1. Ogni azione dà diritto ad un voto.</p>
<b>Articolo 11</b>
<p>1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p>
<b>Articolo 12</b>
<p>1. Le formalità di convocazione delle assemblee, la validità della loro costituzione, il diritto di intervento e di rappresentanza, l'oggetto e la validità delle deliberazioni sono regolati dalle norme di legge.</p> <p>2. Oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge e dal presente Statuto, l'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.</p>
<b>Articolo 13</b>
<p>1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o,</p>

- in loro assenza, da persona designata dagli intervenuti.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario scelto dall'assemblea, anche tra non soci, o da un Notaio, a norma di legge, e, comunque, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno.
  3. Il Presidente può designare due scrutatori scelti tra i presenti.
  4. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'assemblea, la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto dei soci a partecipare all'assemblea.
  5. Il Presidente dirige e regola la discussione, stabilisce le modalità delle votazioni, anche con il ricorso a mezzi elettronici, e proclama i risultati delle stesse.
  6. Non esaurendosi la trattazione dell'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata mediante deliberazione adottata a maggioranza senza necessità di ulteriore pubblicazione.

#### **Articolo 14**

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.
2. Le copie e gli estratti di questi verbali, che debbano essere prodotti in giudizio o altrove, saranno dichiarati conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

### **TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 15**

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'assemblea, composto da non meno di cinque e non più di undici membri secondo le determinazioni dell'assemblea stessa.
2. Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori possono essere rieletti.
3. Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più Amministratori si provvede ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.
4. I Consiglieri devono possedere e mantenere, a pena di decadenza dalla carica, i requisiti in ogni tempo previsti dalla vigente normativa.
5. Almeno due Amministratori devono possedere anche i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 per i sindaci di società con azioni quotate nei mercati regolamentati.
6. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo da parte degli Amministratori in altre società.
7. Almeno due Consiglieri di Amministrazione devono essere non esecutivi secondo quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia.
8. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese, sono riconosciuti compensi per la carica e gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e di altri eventuali Comitati istituiti con delibera del Consiglio, da fissarsi con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
9. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, potrà accordare compensi aggiuntivi al Presidente e agli altri Amministratori che ricoprono cariche particolari in conformità allo statuto.
10. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti fissati dall'Assemblea, può altresì determinare che una parte dei compensi degli organi delegati, ovvero una partecipazione agli utili ai sensi degli articoli 2389 e 2432 Codice Civile, sia collegata ai risultati economici conseguiti dalla società o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal Consiglio stesso.

#### **Articolo 16**

1. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente e uno o due Vice Presidenti.

2. Essi durano in carica fino al termine del loro mandato.
3. Il Consiglio nomina un segretario, che potrà esser scelto al proprio interno o tra persone esterne anche non dipendenti, purché fornite di idonea preparazione ed esperienza.
4. Verificandosi l'assenza o l'impedimento del Presidente, egli viene sostituito dal Vice Presidente; in caso di due Vice Presidenti, ha precedenza quello a ciò designato dal Consiglio.
5. Mancando il Presidente e i Vice Presidenti, ne assume le funzioni il Consigliere più anziano d'età o quello che fosse a ciò delegato dal Consiglio.

#### **Articolo 17**

1. Il Presidente convoca il Consiglio presso la Sede sociale o altrove, di norma ogni due mesi e in ogni caso quando il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta per iscritto almeno tre consiglieri e negli altri casi previsti dalla legge.
2. La convocazione del Consiglio sarà fatta con avviso da inviarsi tramite lettera in forma anche elettronica, telegramma o telefax al domicilio di ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali può prescindere dal termine indicato.
3. Della convocazione sarà data notizia ai Sindaci effettivi nella stessa forma e nello stesso modo.
4. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.
5. Sono comunque valide le deliberazioni prese dal Consiglio quando, indipendentemente da ogni formalità di convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
6. Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

#### **Articolo 18**

1. Il Presidente coordina le attività del Consiglio di Amministrazione, guida lo svolgimento delle relative riunioni e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
2. In caso di assenza del Presidente, le sedute sono presiedute dal Vice Presidente; in presenza di due Vice Presidenti, ha precedenza quello a ciò designato dal Consiglio. In loro mancanza presiederà la seduta il Consigliere più anziano di carica e nel caso di pari anzianità, il Consigliere più anziano per età.
3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

#### **Articolo 19**

1. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna seduta, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario stesso.
2. Le copie e gli estratti di questi verbali, che debbano essere prodotti in giudizio o altrove, saranno dichiarati conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 20**

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione alcuna, con tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali salvo quanto per legge riservato alle deliberazioni dell'Assemblea.
2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- gli indirizzi generali di gestione, le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari e l'assetto generale dell'organizzazione della Banca;

- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali;

- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e di diritti immobiliari destinati ad uso strumentale;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;

- la nomina, la revoca, le attribuzioni e la determinazione del trattamento economico dei membri della Direzione Generale;

- la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;

- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;

- la costituzione di comitati interni o di commissioni;

- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative in ogni ordine e grado di giurisdizione e sede, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti.

3. E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza ad assumere deliberazioni di adeguamento dello statuto a disposizioni normative, nonché le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ. e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

#### **Articolo 21**

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare propri poteri e attribuzioni a un Comitato Esecutivo o, in alternativa, a un Amministratore Delegato.

2. Il Consiglio può inoltre conferire ad uno o più dei suoi membri poteri per il compimento di determinate categorie di atti o di singoli negozi.

3. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

4. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre conferire poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente ai membri della Direzione Generale, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi nonché ad altri dipendenti della Società o di società del Gruppo Credito Valtellinese – singolarmente o riuniti in Comitati - entro predeterminati limiti di importo.

5. Le decisioni assunte dai titolari di deleghe andranno, singolarmente, portate a conoscenza del Comitato Esecutivo e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, al quale il Comitato riferirà inoltre sulle singole decisioni da esso assunte.

#### **Articolo 22**

1. Il Comitato Esecutivo, ove istituito, dura in carica un anno ed è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri.

2. Ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, e un Vice Presidente.

3. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione e sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti in carica, tra i quali il Presidente o un Vice Presidente.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, salva diversa determinazione del Consiglio.

6. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna seduta, che deve essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario stesso.

7. Le copie e gli estratti di questi verbali, che debbano essere prodotti in giudizio o altrove, sono dichiarati conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

8. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono anche essere tenute in videoconferenza, purché nel rispetto dei requisiti indicati all'art. 17. In tal caso il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

## **TITOLO V - DIREZIONE**

### **Articolo 23**

1. La Direzione Generale ha la composizione e le attribuzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione. Di norma essa è composta dal Direttore Generale, coadiuvato, se nominati, da uno o più Vice Direttori Generali.

2. Non è consentita la contemporanea presenza di un Amministratore Delegato e di un Direttore Generale.

3. La Direzione Generale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni e alle direttive degli organi amministrativi. Ad essa sono affidate l'organizzazione, la conduzione e la gestione ordinaria della Banca.

4. Il Direttore Generale è il vertice della struttura interna ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dal Consiglio d'Amministrazione.

5. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale o di chi ne svolge le funzioni, le stesse sono attribuite al Vice Direttore Generale vicario, se nominato, o al Dirigente all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione.

6. Il Direttore Generale partecipa con funzione consultiva e propositiva alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

## **TITOLO VI - FIRMA SOCIALE E RAPPRESENTANZA**

### **Articolo 24**

1. Al Presidente o a chi ne fa le veci e, ove nominato, all'Amministratore Delegato, a quest'ultimo nei limiti dei poteri conferitigli, spetta disgiuntamente la rappresentanza legale della società di fronte a terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale libera.

2. Il Consiglio di Amministrazione o il Presidente possono delegare di volta in volta la facoltà di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio ad altri amministratori o al Direttore Generale, determinandone i limiti e le modalità.

3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente dà prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

4. La rappresentanza della società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

5. La firma sociale può essere altresì attribuita dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, a Dirigenti, Quadri Direttivi e dipendenti della Società o di società del Gruppo di appartenenza, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

6. Il Consiglio può inoltre conferire mandati e procure anche ad estranei alla società per il compimento di determinati atti.

### **Articolo 25**

1. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, un Vice Presidente, può promuovere nei casi di urgenza qualsiasi azione giudiziaria o amministrativa, in ogni ordine e grado di giurisdizione e sede, giudizio arbitrale, e compiere ogni atto giudiziario, compresa la nomina di avvocati, procuratori ed il rilascio di procure e deleghe.

2. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.

3. Nei casi di assoluta urgenza il Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, un Vice Presidente, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi materia od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, con l'obbligo di portare a conoscenza del Consiglio nella sua prima adunanza le decisioni assunte.

## **TITOLO VII - SINDACI**

### **Articolo 26**

1. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa.

2. I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, adotta un apposito regolamento per disciplinare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società da parte dei Sindaci.

4. I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire - presso altre società del Gruppo Credito Valtellinese nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia - cariche in organi diversi da quelli di controllo.

5. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

6. Il Collegio Sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia e gli organi di supervisione strategica e gestionale di tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria.

### **Articolo 27**

1. L'assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci effettivi per l'intero periodo di durata dell'ufficio nonché il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di altri eventuali Comitati istituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione; ai Sindaci spetta inoltre il rimborso delle spese per l'adempimento del loro ufficio.

2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente.

3. Il verbale della riunione viene redatto ed approvato al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione, dandosi atto nello stesso che i Sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.

## **TITOLO VIII – BILANCIO ED UTILI**

### **Articolo 28**

1. Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio, osservate le norme di legge.

#### **Articolo 29**

1. Gli utili netti, dedotta la quota per la riserva legale e la quota eventualmente non disponibile in ossequio a norme di legge, saranno destinati secondo le decisioni dell'Assemblea all'assegnazione del dividendo ai Soci in ragione delle azioni possedute.
2. La parte residua dell'utile potrà essere destinata all'eventuale costituzione o incremento della riserva straordinaria o di altre riserve comunque denominate, ovvero al fondo di beneficenza e assistenza.
3. I dividendi sulle azioni si prescrivono trascorso un quinquennio dall'epoca indicata per il pagamento e l'ammontare degli stessi verrà devoluto alla riserva legale.

#### **TITOLO IX – REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **Articolo 30**

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale o da un revisore legale iscritti nell'apposito registro ai sensi della normativa vigente.
2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale per la durata prevista dalla disciplina applicabile e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

#### **TITOLO X - SCIoglimento**

#### **Articolo 31**

1. Nel caso di scioglimento anticipato della società e di liquidazione l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e l'emolumento.